

NUOVE OPPORTUNITÀ PER GLI IMPRENDITORI IN CRISI DAL D.L. N. 118/2021

di Riccardo Borsari e Diego Girelli

Pubblicato sulla G.U. n. 202 del 24 agosto 2021, il D.L. n. 118/2021:

- ha rinviato l'entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d'impresa al 16 maggio 2022 e dell'intera disciplina relativa alle procedura d'allerta e di composizione assistita della crisi al 31 dicembre 2023;

ma, al contempo, ha previsto nuove opportunità a favore degli imprenditori commerciali e agricoli che si trovino in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario mediante:

- l'immediata entrata in vigore di alcune disposizioni contenute nel Codice della crisi, tra cui:
 - ✓ l'art. 182-*septies* relativo agli **accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa**, che trova ora applicazione a tutte le categorie di creditori;
 - ✓ l'art. 182-*octies* avente ad oggetto la **convenzione in moratoria**, prima contenuta nell'art. 182-*septies*, ed estesa, anche in questo caso, a tutte le tipologie di creditori;
 - ✓ l'art. 182-*novies* che introduce gli **accordi di ristrutturazione agevolati**, per cui, a determinate condizioni, la percentuale di creditori aderenti necessaria per la sua conclusione è ridotta al 30%;
 - ✓ l'art. 182-*decies* relativo ai coobbligati e ai soci illimitatamente responsabili;
- a partire dal 15 novembre 2021, per tutti gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese, compresi i soggetti non fallibili, e per i gruppi di imprese, una **nuova procedura di composizione negoziata** per la soluzione della crisi d'impresa.

Come funziona la nuova procedura di composizione
negoziata

Si tratta di uno strumento cui l'imprenditore accede:

- su base **esclusivamente volontaria**;
- tramite una piattaforma telematica nazionale accessibile dal sito di ciascuna CCIAA, attraverso la quale potrà:
 - ✓ verificare la situazione in cui versa la propria impresa mediante l'esecuzione di un test pratico con funzione di auto-diagnosi in ordine alla perseguibilità del risanamento;
 - ✓ presentare, mediante compilazione di apposito modello, istanza per la nomina di un **esperto indipendente** che **agevoli le trattative** con i creditori al fine di individuare una soluzione della crisi.

L'esperto nominato ad opera di una commissione costituita presso le CCIAA, dovrà convocare senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento:

- se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, dispone l'archiviazione dell'istanza;
- se ritiene le prospettive di risanamento concrete, **prospetta le possibili strategie di intervento** e al termine dell'incarico (da concludersi entro 180 giorni dall'accettazione, salvo richiesta di proroga) redige una relazione finale;
- nello svolgimento dell'incarico è tenuto al dovere di riservatezza e può chiedere all'imprenditore e ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie, ma può anche avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza e di un revisore legale.

Le parti durante le trattative hanno il dovere di comportarsi secondo buona fede e correttezza:

- banche e intermediari finanziari sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato;
- l'accesso alla composizione negoziata **non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari**;
- si affianca all'obbligo di riservatezza il dovere di dare riscontro alle proposte e alle richieste ricevute durante le trattative con **risposta tempestiva e motivata**.

L'imprenditore nel corso delle trattative, conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa e nell'ambito della procedura ha il potere di:

- chiedere, con ricorso al tribunale che decide in composizione monocratica, l'applicazione di **misure protettive del patrimonio**, tra cui il blocco delle azioni esecutive in corso, e l'adozione di **provvedimenti cautelari** (di durata compresa tra i 120 e i 240 giorni);
- dichiarare che non si applicano nei suoi confronti gli obblighi di ricapitalizzazione o liquidazione per perdita del capitale sociale;
- chiedere al tribunale autorizzazione:
 - ✓ a contrarre finanziamenti (anche dai soci) prededucibili;
 - ✓ a trasferire l'azienda o suoi rami;
 - ✓ a **rideterminare equamente le condizioni dei contratti** ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita.

Sono previste misure premiali per l'imprenditore che accede alla procedura negoziata:

- riduzione degli interessi sui debiti tributari al saggio legale;
- riduzione delle sanzioni tributarie alla misura minima, quando il termine di pagamento scada dopo la presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto;
- riduzione alla metà di sanzioni e interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito della predetta istanza e oggetto della composizione negoziata;
- piano di rateazione con l'Ag.E fino a un massimo di 72 rate mensili.

Come si concludono le trattative

Il D.L. n. 118/2021 individua un ampio catalogo di strumenti a conclusione della procedura negoziata. Le parti, quando è individuata una soluzione idonea al superamento della crisi, possono:

- concludere un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
- concludere una **convenzione di moratoria** ai sensi dell'art. 182-*octies* l.f.;
- concludere un **piano di risanamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l.f. senza necessità dell'attestazione.**

L'imprenditore, da parte sua, all'esito delle trattative può:

- domandare l'omologazione di un **accordo di ristrutturazione dei debiti** nell'alveo dell'art. 182-*bis* e dei nuovi artt. 182-*septies* (accordi ad efficacia estesa) e 182-*novies* (accordi di ristrutturazione agevolati), con percentuale dei creditori aderenti necessaria per la conclusione ridotta al 60% se l'accordo risulti dalla relazione finale dell'esperto;

ovvero, in alternativa:

- predisporre un piano di risanamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l.f.;
- proporre domanda di **concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio** – esperibile pure allorquando l'esperto dichiara nella relazione finale che le trattative non hanno avuto esito positivo – per il quale si prevede:
 - ✓ il deposito del solo piano di liquidazione;
 - ✓ la nomina da parte del tribunale di un ausiliario (e non di un commissario);
 - ✓ l'omologa del piano quando è verificata la fattibilità e le condizioni migliorative rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare assicurando un'utilità a ciascun creditore;
 - ✓ la nomina di un liquidatore che potrà (egli stesso o l'ausiliario prima dell'omologa) trasferire uno o più rami d'azienda o specifici beni ad un soggetto individuato.
- accedere a una delle procedure previste dell'attuale legge fallimentare.

Il D.L. n. 118/2021 dovrà essere convertito in legge entro il 23 ottobre prossimo venturo.